

(N. 2362)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1952

Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto della legge 7 ottobre 1948, n. 1274, ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra presso le Commissioni mediche delle pensioni di guerra, viene corrisposto, in deroga alle norme che prevedono l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di Commissioni o Collegi istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, un compenso di lire 70 per ogni visita medica effettivamente eseguita collegialmente con altri componenti la Commissione, con un limite massimo giornaliero di lire 2.000.

Il provvedimento in deroga alla disposizione generale venne emanato allo scopo di migliorare il trattamento dei suddetti medici, i quali tolti per diverse ore al giorno all'esercizio della libera professione non si adattavano alla remunerazione prevista per i facenti parte di Commissioni, Consigli, ecc. (da lire 125 e 250 rispet-

tivamente per gli appartenenti ed estranei alla Amministrazione dello Stato). Retribuzioni veramente irrisorie in confronto a quelle correnti nella libera professione e rispetto ad un lavoro veramente oneroso.

Atteso che la legge 4 novembre 1950, n. 888, ha migliorato il trattamento spettante a detti componenti (lire 500 e lire 1.000 rispettivamente agli appartenenti ed estranei alla Amministrazione dello Stato) si ritiene opportuno elevare al doppio il compenso ai medici civili portandolo da lire 70 a lire 140, con un massimo giornaliero di lire 2.800.

Si ravvisa inoltre necessario estendere detto compenso ai rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, al sanitario mutilato od invalido per la lotta di liberazione ed al sanitario partigiano combattente, che con la legge 10 agosto 1950, n. 648,

sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, sono chiamati a far parte delle Commissioni mediche.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno che mi onoro sottoporre, onorevoli Senatori, alla Vostra approvazione.

Per quanto riguarda la copertura della spesa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si propone di assicurarla con le entrate di cui al primo provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, è raddoppiato.

Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 2.800.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i membri civili rappresentanti l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in

guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nonché per il sanitario avente la qualifica di mutilato e invalido per la lotta di liberazione e per il sanitario partigiano combattente, ammessi a far parte delle Commissioni mediche con la legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 13 milioni annui, viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 4.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.